

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.U.C. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE "IMU" ANNO 2015

L'anno 2015, addì 29 del mese di aprile, alle ore 21,00 nella sala Consiliare Municipale, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei signori

Presenti

Donato Ferraris - sindaco	no
Davide Ferraris	si
Remo Poloni	si
Serenella Ferraris	si
Fabrizio Camosso	si
Chiara Giacobini	si
Gianni Gilardi	si
Augusto Gilardi	si
Bruno Ferraris	si
Cristoforo Enzo	si
Piero Ferraris	si

Totale presenti n° 10

----- . -----

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: Federica dr.ssa Sementilli.
Essendo legale la seduta, assume la presidenza il v. Sindaco, Ferraris Davide, per trattare l'argomento in oggetto.

IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.U.C. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE "IMU" ANNO 2015

IL v.SINDACO

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Richiamate

- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto altresì:

- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
- che è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del

possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Ricordato che anche per l'esercizio finanziario 2015 è confermata l'Imposta Unica Comunale;

Visto:

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 16 in data 18 Luglio 2014, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si istituisce la IUC - Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti tra cui l'IMU e se ne prevede la disciplina regolamentare;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che in data 16 marzo 2015 è stato firmato il decreto ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Il provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 12 marzo 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67;

Vista la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

Visto il D.L. 192/2014 (Milleproroghe 2015);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 17.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017",

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo presente;
- 2) di confermare le aliquote IMU, per l'anno 2015, nelle seguenti misure:
 - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento, per i non esenti ;
 - aliquota per tutti altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale e pertinenze, comprese le aree edificabili: 0,80% ;
 - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: la L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto con il comma 708 l'abolizione dell'IMU per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;
 - Detrazione per abitazione principale € 200,00;
- 3) di dare atto che:
 - viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 in fase di conversione;
 - le sopra riportate aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dare atto che i valori ai fini Imu delle aree edificabili sono i seguenti:
 - per aree residenziali € 60,00
 - per aree artigianali, industriali, verde privato € 20,00
 - per aree turistico/ ricettivo € 30,00

f.to Ferraris Davide

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 si appongono i seguenti pareri:

Regolarità tecnica:

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Federica Sementilli

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Claudio Agnesina

A QUESTO PUNTO,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa in esame la proposta di delibera indicata in oggetto;

Rilevato che la predetta proposta è corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Udita la relazione del Segretario Comunale,

Con voti unanimi favorevoli , palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dal Vice Sindaco in ogni sua parte e proposizione.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto.